

FISCO & AZIENDA

- AGOSTO 2011 -

Sommario

IN EVIDENZA

SPECIALE "MANOVRA CORRETTIVA"

RITENUTA SUI LAVORI
AGEVOLABILI 36% O 55%
PAG. 1

REVOCA PARTITA IVA
"INATTIVA DA TEMPO"
PAG. 1

STUDI DI SETTORE,
RAZIONALIZZAZIONE
PAG. 1

NUOVO REGIME
PER LE NUOVE IMPRESE
PAG. 2

MODIFICHE ALLE
AGEVOLAZIONI FISCALI
PAG. 3

AGGIORNAMENTI NORMATIVI
DOCUMENTAZIONE HACCP
PAG. 2-3

LE PRINCIPALI SCADENZE
DI AGOSTO-SETTEMBRE
PAG. 4

ACA

Associazione Commercianti Albesi

MANOVRA CORRETTIVA: PRINCIPALI DISPOSIZIONI

Con la pubblicazione della Legge 15.7.2011, n. 111 sulla Gazzetta Ufficiale. 16.7.2011, n. 164 è entrato in vigore il DL n. 98/2011, contenente "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", le cui principali novità di natura fiscale sono qui di seguito esaminate

RITENUTA SU LAVORI AGEVOLABILI 36% O 55%

È prevista la riduzione dal 10% al 4% della ritenuta a titolo d'acconto introdotta a decorrere dall'1.7.2010 che le banche / Poste sono tenute ad operare, all'atto dell'accreditamento al beneficiario, sui bonifici bancari/postali effettuati dai contribuenti in relazione a spese per:

- interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali il contribuente beneficia della detrazione IRPEF del 36%;
- interventi di risparmio energetico per le quali il contribuente beneficia della detrazione del 55%.

REVOCA PARTITA IVA

Per le partite IVA "inattive da tempo", è introdotta la revoca d'ufficio della partita IVA stessa se per 3 anni consecutivi il soggetto interessato:

- non ha esercitato l'attività d'impresa/lavoro autonomo;

ovvero

- non ha presentato la dichiarazione IVA, qualora obbligato.

REGOLARIZZAZIONE MANCATA COMUNICAZIONE DI CESSAZIONE ATTIVITÀ

I soggetti che non hanno presentato la dichiarazione di cessazione dell'attività entro 30 giorni all'Agenzia delle Entrate possono regolarizzare tale violazione versando € 129 entro il 4 ottobre 2011 (90 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto), a condizione che tale violazione non sia già stata constatata "con atto portato a conoscenza del contribuente".

STUDI DI SETTORE

Sono confermate le disposizioni introdotte al fine di razionalizzare la disciplina degli studi di settore, intervenendo, in particolare, sulle sanzioni applicabili in caso di omessa presentazione del relativo modello. Più specificamente dal 2012:

- gli studi di settore devono essere pubblicati in Gazzetta Ufficiale entro il 31.12 "del periodo d'imposta nel quale entrano in vigore";
- eventuali integrazioni devono essere pubblicate invece entro il 31.3 "del periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in vigore".



SEGUE A PAG. 2

Manovra correttiva (segue dalla prima)

In caso di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore quando l'adempimento è dovuto ed il modello non è stato presentato anche dopo specifico invito da parte dell'Ufficio, è applicabile la sanzione in misura massima (€ 2.065).

E' stata estesa la possibilità di effettuare l'accertamento induttivo anche nelle ipotesi di:

- omessa o infedele indicazione dei dati previsti dal modello per la comunicazione dei dati ai fini degli studi di settore;
- indicazione di cause di esclusione / inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti.

In caso di rettifica del reddito imponibile di un contribuente "congruo", anche a seguito di adeguamento, sulla base di presunzioni "semplici" in presenza di uno scostamento superiore al 40%, è stata soppressa la disposizione in base alla quale l'Ufficio deve evidenziare nella motivazione dell'atto le ragioni che inducono lo stesso a disattendere le risultanze degli studi di settore in quanto inadeguate a stimare correttamente il volume di ricavi/compensi potenzialmente ascrivibili al contribuente.

REVISIONE DELLA DISCIPLINA FISCALE DEGLI AMMORTAMENTI

È previsto che, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31.12.2012, in attesa della riforma fiscale, sarà revisionata la disciplina degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali.

NUOVO REGIME PER LE NUOVE IMPRESE

Al fine di favorire la costituzione di nuove imprese ed in particolare da parte di giovani o di coloro che perdono il posto di lavoro, è prevista l'introduzione di un nuovo regime delle "nuove iniziative" che prende spunto dagli attuali regimi delle nuove iniziative e dei minimi.

Dal 2012 l'attuale regime dei minimi è applicabile, per il periodo d'imposta di inizio dell'attività e per i 4 successivi, esclusivamente alle persone fisiche che:

- intraprendono un'attività d'impresa o di lavoro autonomo;
- l'hanno intrapresa dal 2008.

In sede di conversione in legge è stata aggiunta la previsione che il nuovo regime in esame è applicabile anche oltre il 4° periodo d'imposta successivo a quello di inizio dell'attività, fino al compimento del 35° anno di età.

Il nuovo regime è applicabile alle seguenti condizioni:
a) il contribuente non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti, attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare;

b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui tale attività costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio dell'arte/professione;

c) qualora l'attività sia il proseguimento di un'impresa esercitata da un altro soggetto, l'ammontare dei ricavi del periodo d'imposta precedente non sia superiore a € 30.000.

L'imposta sostitutiva dell'IRPEF e relative addizionali dovuta sul reddito conseguito da tali soggetti è pari al 5%.

Le modalità attuative del nuovo regime sono demandate ad appositi Provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.

PERDITE FISCALI

La perdita fiscale conseguita in un periodo d'imposta può essere computata in diminuzione dei redditi dei periodi successivi:

- in misura non superiore all'80% del reddito imponibile di ciascun periodo d'imposta, per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare;



IGIENE DEGLI ALIMENTI - AGGIORNAMENTI NORMATIVI DELLA DOCUMENTAZIONE HACCP

Si rammenta a tutti gli operatori del settore alimentare, dalla produzione fino alla vendita, al trasporto e alla somministrazione di alimenti e bevande, che in funzione delle nuove regole dettate dall'Unione Europea in materia igienico-sanitaria, occorre provvedere ad un aggiornamento della documentazione HACCP.

In particolare ogni azienda dovrà provvedere ad una REVISIONE DEL PIANO HACCP, ad avviare una procedura per la RINTRACCIABILITA' degli ALIMENTI, per la FORMAZIONE DEL PERSONALE e ad attuare un PIANO DI ANALISI MICROBIOLOGICHE finalizzate alla verifica della corretta esecuzione delle operazioni di pulizia o di lavorazione degli alimenti.

Allo scopo di supportare gli operatori nei passaggi che consentono di ottemperare ai nuovi obblighi, la cui inosservanza implica pesanti sanzioni, l'Associazione Commercianti Albesi, oltre a mantenere il servizio di stesura e aggiornamento dei manuali di autocontrollo, ha istituito un servizio di assistenza continuativa e un servizio di prelievo campioni per analisi di laboratorio.

I suddetti servizi sono destinati a tutte le imprese del settore alimentare e possono essere "personalizzati" in base alle singole esigenze aziendali.

Tra i servizi di assistenza rientrano: le operazioni di prelievo campioni per analisi microbiologiche con consegna degli esiti e valutazione dei risultati ottenuti, l'aggiornamento del piano

- entro il limite del reddito imponibile di ciascun periodo d'imposta successivo e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare se relativa ai primi 3 periodi d'imposta dalla data di costituzione, sempre che si riferiscano ad una nuova attività produttiva.

Il Decreto interviene esclusivamente sull'art. 84, TUIR, applicabile alle perdite realizzate dalle società di capitali mentre non apporta alcuna modifica all'art. 8, TUIR che disciplina il trattamento delle perdite delle imprese individuali e società di persone.

ACCERTAMENTO CON ADESIONE E CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

In relazione al pagamento delle somme dovute per la definizione dell'accertamento con adesione ovvero della conciliazione giudiziale, è confermata l'eliminazione dell'obbligo di prestare la garanzia qualora l'importo delle rate successive alla prima sia superiore a € 50.000.

Per effetto di ciò, il perfezionamento della definizione è ora subordinato esclusivamente al pagamento dell'intero ammontare o della prima rata (e non anche alla prestazione della garanzia).

Il mancato pagamento anche di una sola delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta l'iscrizione a ruolo delle residue somme e del doppio della sanzione sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.

RECLAMO E MEDIAZIONE

È previsto che, per le controversie relative ad atti emessi dall'Agenzia delle Entrate notificati dall'1.4.2012 di valore non superiore a € 20.000, il contribuente che intende proporre ricorso è tenuto, a presentare preliminarmente reclamo alla Direzione provinciale / regionale che ha emanato l'atto "le quali provvedono attraverso apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili, a pena di inammissibilità del ricorso stesso.

In merito a tale procedura si evidenzia che, decorsi 90 giorni, se il reclamo non è stato accolto o non si è conclusa la mediazione il reclamo produce gli effetti del ricorso.



DEFINIZIONE LITI PENDENTI

È prevista l'introduzione, "al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie", della definizione delle liti fiscali pendenti alla data dell'1.5.2011:

- dinanzi alle Commissioni tributarie o al Giudice ordinario (in ogni grado del giudizio / anche a seguito di rinvio);

- in cui è parte l'Agenzia delle Entrate;

- di valore non superiore a € 20.000;

con il pagamento delle somme determinate a seconda del valore della lite.

FUTURE MODIFICHE ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI

In sede di conversione in legge, all'art. 40 del DL n. 98/2011 è stato aggiunto il comma 1-ter con il quale si prevede la riduzione dei regimi "di favore fiscale" nella misura del 5% per il 2013 e del 20% dal 2014.

Il citato comma:

- prevede l'applicazione di detta riduzione alle agevolazioni contenute nell'Allegato C-bis riportante le agevolazioni attualmente in vigore, tra le quali le deduzioni/detra- zioni per la casa e per la famiglia, le deduzioni/detra- zioni/esenzioni per il reddito da lavoro dipendente, le agevolazioni a favore del terzo settore, le esen- zioni e deduzioni applicabili per la determinazione del reddito d'impresa, i crediti d'imposta.

- La riduzione delle agevolazioni

riguarda qualsiasi imposta (IRPEF, IRES, IRAP, IVA, imposte indirette, ecc.) e qualsiasi ambito (persone fisiche, imprese, società, ecc.);

Si dispone inoltre che detta riduzione "generalizzata" non sarà applicata qualora entro il 30.9.2013 sia adottata la c.d. "Riforma fiscale" finalizzata al riordino e alla riduzione dei regimi agevolati attualmente vigenti "tali da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 4.000 milioni di euro per l'anno 2013 ed a 20.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2014".

Per ulteriori informazioni, tel. 0173/226611, e-mail fiscale@acaweb.it

Haccp, l'elaborazione o la verifica delle procedure per la rintracciabilità degli alimenti, sopralluoghi in azienda per la verifica della corretta gestione ed archiviazione delle schede Haccp, per la valutazione generale dei locali e delle attrezzature in uso o per la formazione del personale.

Il servizio comprende inoltre un'assistenza continuativa per informazioni e consulenze, rese anche telefonicamente, per problematiche Haccp ed igienico-sanitarie in genere.

Per un check up gratuito e l'adesione al servizio si prega di contattare l'Ufficio Servizi Innovativi dell'Aca.

Per ulteriori informazioni, tel. 0173/226611, e-mail servizi@acaweb.it

ESONERO COMUNICAZIONE DI CESSIONE FABBRICATO USO ABITATIVO

Con l'introduzione della "cedolare secca" e più recentemente con la conversione in legge del Decreto Sviluppo, non sussiste più l'obbligo di effettuare la comunicazione di cessione del fabbricato all'autorità di P.S. (c.d. **antiterrorismo**) con la registrazione dei contratti di locazione esclusivamente di immobili ad uso abitativo e con la registrazione dei contratti di compravendita; permane invece l'obbligo di effettuare l'antiterrorismo per i contratti di locazione e di compravendita di immobili adibiti ad attività commerciali, attività d'impresa o di arti e professioni.

Info: tel. 0173/226611, e-mail annamaria.giacone@acaweb.it

DICHIARAZIONE DI GIACENZA VINO E PRODOTTI VINICOLI - SCADENZA 10/9/11

Rimangono invariati i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione, e cioè i detentori di vini e/o mosti, diversi dai consumatori privati e dai rivenditori al minuto, che devono dichiarare i quantitativi espressi in ettolitri, detenuti alla mezzanotte del 31 luglio relativamente al Comune nel cui territorio si trovano i locali di stoccaggio (salvo diverse indicazioni che potranno essere diramate da Regione Piemonte ed Agea).

Sono esonerati dalla presentazione i consumatori privati, i rivenditori al minuto che esercitano professionalmente un'attività commerciale comprendente la cessione diretta al consumatore finale di quantitativi

di vino non superiori per ciascuna vendita a 60 litri, nonché i rivenditori al minuto che utilizzano cantine attrezzate per il magazzinaggio e il condizionamento di quantitativi di vino non superiori a 10 ettolitri. La dichiarazione di giacenza può essere presentata esclusivamente con procedura telematica alla Regione Piemonte, previo accreditamento.

Maggiori informazioni o assistenza per l'accredito e per la presentazione della dichiarazione di giacenza potranno essere fornite direttamente agli interessati.

Per ulteriori informazioni, tel. 0713/226611, e-mail: servizi@acaweb.it

LOCAZIONI, INDICI ISTAT

Si comunica, ai fini dell'aggiornamento dei canoni di locazione degli immobili adibiti ad uso commerciale o abitativo, la variazione dell'indice ai sensi della Legge 392/78:

- annuale giugno 2011/giugno 2010 = 2,700% il cui 75% è

pari al 2,020%;

- biennale giugno 2011/ giugno 2009 = 4,100% il cui 75% è pari al 3,070%.

Per conteggi e disbrigo delle pratiche, è possibile rivolgersi all'Ufficio Pratiche Amministrative.

Per informazioni, tel. 0173/226611, e-mail annamaria.giacone@acaweb.it

PRINCIPALI SCADENZE AGOSTO-INIZIO SETTEMBRE 2011

AGOSTO

15 lunedì

- Depositi fiscali, bilancio

16 martedì

- Libro unico

20 sabato

- Inps - Versamento seconda quota fissa 2011
- Gestione separata Inps collaboratori
- Contributi Inps mensili

22 lunedì

- Ritenute (mese precedente)
- Addizionali regionali/comunali
- Iva liquidazione trimestrale.
- Iva liquidazione mensile.
- Iva dichiarazione d'intento
- Imposta sugli intrattenimenti
- Contributi Enpals mensili
- Contributi Inpgi
- Iva - Rimborso/compensazione trimestrale

- Mod. 770/2011 - Invio telematico
- Contributi Enasarco
- Black list nel trimestre precedente (soggetti trimestrali)
- Black list (soggetti mensili giugno 2011)
- Unico 2011 - Soggetti Ires con o senza studi (con maggiorazione) - approvazione bilancio oltre i termini, versamento

bilancio oltre i termini, versamento

25 giovedì

- Enpals unificata
- Elenchi

Intrastat mensili

31 mercoledì

- Uni-Emens - Denuncia telematica
- Fasi - Versamento contributi integrativi (trimestre in corso)
- Black list (soggetti mensili luglio 2011)
- Mod. 730 - Conguaglio

SETTEMBRE

1 giovedì

- Rifiuti: entrata in vigore SISTRI

10 sabato

- Dichiarazione giacenza vini

15 giovedì

- Fine del periodo sospensione feriale termini processuali

16 venerdì

- Ritenute
- Addizionali regionali/comunali
- Iva dichiarazione d'intento
- Iva liquidazione mensile
- Imposta sugli intrattenimenti
- Contributi Inps mensili
- Contributi Enpals mensili
- Contributi Inpgi
- Gestione separata Inps collaboratori
- Inps manodopera agricola
- Contributi previdenziali imprenditori agricoli
- Libro unico



GLI UFFICI DEL SERVIZIO FISCALE DELL'A.C.A. SONO A DISPOSIZIONE
PER ULTERIORI INFORMAZIONI O CHIARIMENTI AI SEGUENTI RECAPITI:

TEL. 0173/226611 - FAX 0173/449189

E-MAIL: consulenza@acaweb.it

fiscale@acaweb.it

SITO INTERNET: www.acaweb.it